

**REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**  
**testo coordinato**

(aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/09/2020 N° 113 )

## **Indice generale**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. - 1 Istituzione della TARI.....	3
Art.2 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art.3 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art 4 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art.5 - Esclusioni dalla normativa sui rifiuti.....	4
TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO.....	5
Art.6 - Costo del servizio e soggetto attivo.....	5
TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
Art.7 - Presupposto per l'applicazione della tassa.....	5
Art.8 - Soggetti passivi.....	6
Art.9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art.10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 12 - Determinazione della base imponibile.....	9
TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
Art. 13 - Costo di Gestione e determinazione della tariffa.....	10
Art. 14 - Articolazione della tariffa.....	10
Art. 15 - Periodi di applicazione della tassa.....	11
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.....	11
Art. 17 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche.....	11
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
Art. 20 - Scuole statali.....	13
Art. 21 - Tassa giornaliera.....	13
Art. 22 - Tributo provinciale.....	13
TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni.....	14
Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	14
Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	14
Art. 25 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.....	15
Art. 25 bis - Riduzione della quota variabile del tributo per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale.....	15
Art. 26- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
Art. 27- Altre agevolazioni ed esenzioni.....	16
Art. 28 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	17
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	17
Art. 29 - Obbligo di dichiarazione.....	17
Art. 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	17
Art. 31- Poteri del Comune.....	18
Art. 32 - Accertamento.....	19
Art. 33 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento.....	19
Art. 34 – Sanzioni.....	20
Art. 35- Riscossione.....	20
Art. 36 - Interessi.....	20

Art. 37 – Rimborsi e compensazioni.....	21
Art. 38- Somme di modesto ammontare.....	21
Art. 39– Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero.....	21
Art. 40 - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso.....	21
Art 41 – Contenzioso.....	22
Art. 42 – Trattamento dei dati personali.....	22
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	23
Art. 43 - Effetti del presente regolamento ed abrogazioni.....	23
Art.44 - Clausola di adeguamento.....	23
Art. 45 - Disposizioni transitorie.....	23
ALLEGATO A.....	24
ALLEGATO B.....	26

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. - 1 Istituzione della TARI

1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti della legge 27.12.2013 n.147 , la tassa Rifiuti (TARI), nell'ambito della disciplina relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
3. La TARI, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

## Art.2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio del Comune di Siena, la tassa rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147. La determinazione della tariffa della presente tassa comunale (di seguito denominata TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siena.

## Art.3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione comprese le relative pertinenze;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## **Art 4 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi elencati nel regolamento di assimilazione o, se più dettagliato nell'allegato **A**, provenienti da locali, aree esterne e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, di servizi, da attività sanitarie e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata.
2. Per le attività agricole, agroindustriali, di costruzione, di lavorazione industriale o artigianali e simili sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree utilizzate per uffici, corridoi, servizi, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, nei magazzini e nelle aree esterne operative.
3. Per le attività commerciali, ricettive e di servizi rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
4. Per le attività sanitarie rimangono assimilati i rifiuti prodotti negli uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali e nelle aree esterne operative.
5. Nel caso di attività non rientranti specificamente ai commi 2, 3 e 4 rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
6. Per i locali e le aree esterne non indicate nei commi 2, 3, 4 e 5 e al netto di eventuali superfici per cui sia prevista la detassazione di cui all'art. 11 non risultano assimilati i rifiuti non pericolosi per i quali il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti e la superficie, superi il valore del corrispondente parametro Kd deliberato (relativo all'attività principale risultante dalla visura camerale, atto di autorizzazione/inizio attività) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Relativamente all'assimilazione ai rifiuti urbani, per quanto riguarda il criterio quantitativo, si rinvia al vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale.

## **Art.5 - Esclusioni dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che

non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO

### Art.6 - Costo del servizio e soggetto attivo

1. La Tari è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, i quali devono comprovare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. La Tari è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

3. La Tari è applicata e riscossa dal Comune, anche nelle forme previste dal comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, e indicate nel Regolamento Generale delle Entrate, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tari. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tari si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppio impositore.

## TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art.7 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Sono soggetti alla Tari tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche edilizie, ivi compresi quelli relativi allo Stato, ad Enti Pubblici, a rappresentanze diplomatiche o sedi o Uffici di Stati Esteri o Organizzazioni Internazionali. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette a Tari le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete per le utenze non domestiche la medesima presunzione è altresì integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

In dettaglio sono soggette:

a) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si

precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);

b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private.

2. Sono altresì soggette alla Tari le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

4. Sono escluse dalla tassazione:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle attività economiche (utenze non domestiche).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tari.

## **Art.8 - Soggetti passivi**

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 29, o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti per periodi inferiori a sei mesi.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art.9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. . Non sono soggette a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;

d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori (o comunque ove utilizzate prima, dalla data di inizio occupazione);

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti e di fatto non utilizzati;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;

m) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;

n) per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse da Tari ai sensi del presente articolo verrà applicata la Tari dalla data di verifica del citato conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

## **Art.10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

## **Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana. Rimangono soggetti invece a tariffa le abitazioni, gli agriturismi ed i relativi annessi e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
  - d) per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alla superficie dell'immobile (al netto delle aree che producono rifiuti speciali assimilati così come disposto all'art. 4 ai commi 2, 3, 4 e 5 le seguenti percentuali di detassazione:

Attività	
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbrici, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Industrie di produzioni vetro e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 4 comma 4)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%



Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, Pescherie	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti , imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	25%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

3 In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, sulle restanti superfici in presenza di smaltimento in proprio di rifiuti speciali non pericolosi assimilati si applica l'esclusione della parte variabile della tariffa qualora si configuri l'ipotesi prevista al comma 6 dell'art.4. Qualora i quantitativi smaltiti in proprio di predetti rifiuti non raggiungono l'ipotesi sopramenzionata si potrà richiedere la riduzione di cui all'art. 25.

4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti non assimilati e dell'esclusione della parte variabile della tariffa per smaltimento in proprio di rifiuti assimilati prevista dai commi precedenti, gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente e conseguentemente:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione se avviati al recupero o allo smaltimento;
- comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

5. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

## **Art. 12 - Determinazione della base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della medesima legge n. 147/2013, la base imponibile a cui applicare la Tari è data, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile. Stesso criterio vale per le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARES, TIA e TARSU.

2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie comunque assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione di cui al comma 647 dell'art. 1 sopra riportato.

4. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Art. 13 - Costo di Gestione e determinazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13.1.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dall'Autorità competente ai sensi della normativa nazionale e regionale.

3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### **Art. 14 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della legge 147/2013.

## **Art. 15 - Periodi di applicazione della tassa**

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 17 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Tale numero viene aggiornato con riferimento alla situazione esistente al 1 luglio in occasione dell'invito al pagamento di cui al successivo art. 35".
- b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
- c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente; per gli anni successivi la variazione deve essere presentata entro il 30 aprile a valere per tutto l'anno;
- d) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	n° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

3. Per quanto riguarda i garages e le cantine, si applica una tariffa composta esclusivamente da una parte fissa, che non prende in considerazione il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera b), sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 15.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 30 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

## Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o della classificazione delle attività economiche ATECO o dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.

2. In caso di pertinenze catastalmente distinte, connesse all'attività economica, la superficie è determinata sulla base della tariffa dell'attività svolta nella pertinenza medesima.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5 I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività, vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 3

6 Il Comune è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7 Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Comune provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

## **Art. 20 - Scuole statali**

1. A norma dell'art. 1, comma 655 della Legge 27.12.2013 n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

## **Art. 21 - Tassa giornaliera**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilate per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011,

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

## **Art. 22 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## **TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
  - b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di raccolta differenziata. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale deve dimostrare con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e, comunque, fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto su area scoperta di pertinenza dell'abitazione di residenza, si applica una riduzione sulla parte variabile del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o altra documentazione comprovante tale trattamento.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare le verifiche anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica di compostaggio.

### **Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 giorni	30%
---	-----

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni

30%

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

## **Art. 25 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore alla quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.
4. La riduzione fruibile anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito, non potrà superare la percentuale del 60% della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie, così come già determinata all'art. 11 comma 3 del presente regolamento dell'attività ed il coefficiente Kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito dell'80%.
5. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

## **Art. 25 bis - Riduzione della quota variabile del tributo per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale**

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, nella misura massima del 30%.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza, attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico.
3. La riduzione produce i propri effetti dal giorno della presentazione e ha effetto anche per le annualità successive.
4. La cessazione nel corso d'anno dell'attività di compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune. In caso di mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l'intero anno di riferimento.
5. La riduzione verrà applicata a consuntivo, riducendo la tassa dovuta per l'anno successivo a quello di avvenuta presentazione dell'istanza.

6. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto di apposita compostiera, corredata di materiale fotografico comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività. Ove il compostaggio avvenga con altra modalità, dovrà essere documentato tramite detto materiale fotografico il compostaggio aerobico.

7. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica di compostaggio.

## **Art. 26- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tassa è ridotta del 50% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 600 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. La tassa è ridotta nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

## **Art. 27- Altre agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per funzioni, uffici e servizi.
2. A norma dell'Art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 sono previste le seguenti ulteriori esenzioni:
  - a. esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500;
  - b. esenzione dalla tassa per i locali destinati alle Sedi storiche, ai Musei delle Contrade del Palio ivi compresi i magazzini ed i locali comunque utilizzati per le finalità istituzionali della Contrada;
  - c. esenzione dalla tassa per i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa;
  - d. esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;
3. L'esenzione di cui alla lettera a) e d) si applica anche alle pertinenze, limitatamente ad un box o posto auto o ad una cantina o soffitta. Ai fini della stessa esenzione, per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e relative disposizioni attuative. L'esenzione è concessa su base annuale su istanza dell'interessato da presentarsi con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza alle seguenti scadenze: per le nuove richieste il termine è il 30 settembre di ciascun anno; per coloro che già beneficiano della esenzione, il termine è il 30 aprile di ciascun anno. L'Ufficio competente può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. Ove venga accertata l'inesistenza dei prescritti requisiti si applicano le sanzioni di cui all'art. 34, comma 3.
4. Le esenzioni di cui alle lettere b) e c) una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora le condizioni di esenzione vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno. In tal caso l'interessato deve denunciare il fatto al competente Ufficio. In caso di accertamento dell'omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
5. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
6. Per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la riduzione della parte variabile su alcune categorie di utenze non domestiche come disciplinata dalla delibera n. 56 del C.C. del 19.5.2020, che trova applicazione in sede di acconto 2020.
7. Sempre per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si applicano inoltre:



a) l'ulteriore riduzione del 30% della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche, ad esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28;

b) la riduzione del 30% della parte variabile della TARI per le utenze domestiche.

8. Al fine di dare attuazione per il 2020 a quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 conv. dalla L. 27/2020, ove il Comune proceda ad avvalersi della relativa facoltà, la modifica dell'allegato B al presente regolamento attuativa della L. 157/2019 art. 58-*quinquies* decorre dal 1.1.2021.

## **Art. 28 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni fra quelle previste dagli artt. da 23 a 27, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate.

## **TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 29 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi della Tari devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione relativa alla Tari deve essere presentata entro 60 gg. dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; è consentita comunque la presentazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti nel presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data della presentazione della domanda.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
  - d. copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici
  - f. la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
  - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
  - d. copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
7. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti. All'atto di presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta. La dichiarazione può essere anche spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax, allegando fotocopia del documento di identità, o con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.
10. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione agli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste.

## **Art. 31- Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla presente imposta.
2. In caso di esternalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dell'entrata valgono le previsioni del Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

4. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tari, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 32 - Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate. E' consentita, altresì la notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi della vigente normativa in materia.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà al recupero coattivo con aggravio delle spese dovute e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Detto limite non si applica per la tassa giornaliera.

## **Art. 33 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, situazione che deve essere supportata da apposita documentazione.
2. Ai fini della rateizzazione dell'imposta si rinvia alle previsioni del Regolamento Generale delle Entrate.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile della Tari.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
6. il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, l'importo non può più essere rateizzato.
7. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

## **Art. 34 – Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e s.m.i.
2. In caso di omesso o parziale versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della Tari dovuta, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31 comma 5 del presente regolamento, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **Art. 35- Riscossione**

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in almeno due rate a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia. Nel definire annualmente le specifiche modalità di riscossione, la Direzione comunale competente si ispira ai criteri di massima semplificazione per il contribuente.
3. Nel caso di indisponibilità in tempo utile degli elementi di cui all'art. 13, necessari alla determinazione delle tariffe per il rispetto della scadenza del 16 giugno prevista al comma 1, l'Ente potrà procedere all'emissione di inviti di pagamento in acconto nella misura del 50% della tariffa vigente nell'anno precedente.
4. E' applicabile, ricorrendo i presupposti di cui al precedente art. 33, la dilazione di pagamento come disciplinata dalla medesima disposizione regolamentare, con la differenza che gli interessi decorrono dalla data di scadenza fissata nell'invito di pagamento. L'eventuale istanza di rateizzazione va presentata a pena di decadenza entro il termine di scadenza dell'invito di pagamento.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la Tari è dovuta, formale avviso di pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate.  
L'art. 33 del presente regolamento si applica anche alla suddetta fattispecie.

## **Art. 36 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 37 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.

2. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 38- Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 Euro per anno d'imposta.

2. Tale limite non si applica per la tassa giornaliera.

## **Art. 39– Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero**

1. A partire dall'anno 2015, sulla unità immobiliare considerata, agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), direttamente adibita ad abitazione principale secondo la formulazione indicata all'art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, alla TARI è applicata, per ciascun anno, una riduzione di due terzi.

## **Art. 40 - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 35, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano comunque iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Con il ravvedimento, oltre la sanzione ridotta sono dovuti gli interessi legali e il tributo non versato alle prescritte scadenze.

3. È possibile sanare la violazione di omesso o insufficiente versamento mediante spontaneo adempimento tardivo, consistente nel pagamento dell'imposta omessa o del maggior tributo dovuto, unitamente alla sanzione in forma ridotta, determinata come di seguito indicato, e degli interessi al tasso legale calcolati sulla base dei giorni effettivi di ritardo mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, come descritto nel Regolamento Generale delle Entrate, con le seguenti sanzioni ridotte:

– omesso o parziale versamento dell'imposta, entro il 14° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta: può essere sanato con il versamento della sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza; (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione ordinaria è del 15%);

– omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta: può essere sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza; (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione ordinaria è del 15%);

– omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 31°

a 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza; (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione ordinaria è del 15%);

– omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge; ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno; ravvedimento "annuale" con sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a novanta giorni la sanzione ordinaria è del 30%);

– omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento (ravvedimento lunghissimo o biennale) e la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza ravvedimento "biennale" con sanzione ridotta ad 1/7 del minimo (la sanzione ordinaria è del 30%);

Il pagamento tardivo effettuato oltre un anno, ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta può essere sanato mediante versamento spontaneo dell'imposta dovuta, con l'aggiunta della sanzione del 4,29% , e degli interessi

- omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, ravvedimento "ultra-biennale" con sanzione ridotta ad 1/6 del minimo (la sanzione ordinaria è del 30%).

Il pagamento tardivo effettuato oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta può essere sanato mediante versamento spontaneo dell'imposta dovuta, con l'aggiunta della sanzione del 5% e degli interessi;

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione TARI nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele TARI è possibile sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

## **Art 41 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento.

## **Art. 42 – Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati regolamento (UE) n. 2016/679 .

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 43 - Effetti del presente regolamento ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

### **Art.44 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 45 - Disposizioni transitorie**

1. Il comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani oltrechè del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per l'accertamento, la riscossione i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14 comma 13 del Decreto- legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il Comune provvederà alle relative attività di accertamento e riscossione secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 705 della Legge 27.12.2013, n. 147.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Per la prima applicazione della presente tassa si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, TIA e TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI .Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000

## ALLEGATO A

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui sotto.

In particolare:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
- b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
- d) carta e cartone;
- e) vetro;
- f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- g) paglia e prodotti di paglia;
- h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");
- i) abbigliamento;
- j) prodotti tessili;
- k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- l) feltri e tessuti non tessuti;
- m) pelle e simil-pelle;
- n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u) nastri abrasivi;
- v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
- x) medicinali non pericolosi;
- y) batterie e accumulatori non pericolosi;
- z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
- aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- bb) plastica;
- cc) metallo;
- dd) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
- ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- ff) rifiuti dei mercati;
- gg) rifiuti ingombranti.

3. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;



- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

## **ALLEGATO B**

### **Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici – *Modifica per effetto L. 157/2019 art. 58-quinquies*
12. Banche, istituti di credito e studi professionali – *Modifica per effetto L. 157/2019 art. 58-quinquies*
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club